



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(PROVINCIA DI CROTONE)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Adottato dalla Commissione Straordinaria
nella seduta del 29/03/2018 Delibera n. 15

Sommario

ART. 1 - Ambito di applicazione	4
ART. 2 - Classificazione del comune.....	4
ART. 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti	4
ART. 4 – Tariffe.....	5
ART. 5 - Presupposto dell'imposta	6
ART. 6 - Soggetto passivo	6
ART. 7- Modalità di applicazione dell'imposta	6
ART. 8 – Dichiarazione.....	6
ART. 9 - Pagamento dell'imposta	7
ART. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	7
ART. 11 - Funzionario responsabile.....	8
CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	8
Art. 12 - Criteri generali	8
Art. 13 - La pubblicità esterna.....	8
Art. 14 - Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	9
ART. 15 - Pubblicità ordinaria.....	11
Art. 15 bis - Insegne d'esercizio – definizione.....	13
Art. 15 ter - Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione.....	13
ART. 16 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	14
ART. 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	14
ART. 18 - Esenzioni dall'imposta	14
ART. 19 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Art. 20 - modalità.....	15
ART. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
ART. 22 - Riduzioni del diritto.....	16
ART. 23 - Esenzioni dal diritto	16
ART. 24 - Modalità per le pubbliche affissioni	17
CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE	18

Art.25 Tariffe -applicazione e misura.....	18
ART. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE	18
Art. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE	19
ART. 29 INTERESSI.....	20
ART. 30 - Gestione del servizio	20
ART. 31 - Entrata in vigore e norme di rinvio.....	20
ALLEGATO 1)	21
ELENCO LOCALITÀ' DA RITENERSI IN CATEGORIA SPECIALE.....	21
ALLEGATO sub - a)	22
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	26

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 - Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe IV

ART. 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.;

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. Criteri di specificazione.

a) Colore.

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale;

gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione:

- a) pubblicità in genere;
- b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati, che possono essere mono o bifacciali tipo poster.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, *poster*, stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali o monofacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E) Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- 1. edifici monumentali;
- 2. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- 3. centro commerciale, direzionale e periferia.

2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

ART. 4 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al centocinquanta per cento della tariffa normale.

3. Le località da considerarsi in categoria speciale sono quelle individuate nell'elenco allegato al presente regolamento. Si dà atto che la superficie complessiva della categoria speciale non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

ART. 5 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 6 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7- Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 8 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta

effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 9 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero con le altre modalità consentite dalla legge, in caso di affidamento in concessione, i pagamenti dovranno avvenire secondo la normativa vigente per quest' ultimo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1549,37.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Per l'utilizzo commerciale dei poster 6x3 monofacciali e per ogni altro mezzo pubblicitario di proprietà del Comune viene stabilito un canone di concessione determinato applicando alla tariffa ordinaria per utilizzo dei mezzi pubblicitari annuali e temporanei, un coefficiente moltiplicatore del 2,00 dovuto all' impatto pubblicitario delle dimensioni del mezzo utilizzato.

Per l'uso temporaneo commerciale la durata di utilizzo del mezzo viene stabilita in campagne di 15 gg (esempio di applicazione del canone per 15 gg tariffa € 4,54 al mq x 18mq x 2,00 = € 163,44).

In considerazione del flusso turistico e dell'esigenza degli operatori turistici di avere un servizio di installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico denominate tabelle direzionale è previsto in aggiunta alla tariffa di cui all'allegato sub A punto 1) del regolamento approvato con delibera di commissione straordinaria n. 220 del 03.12.2004 un coefficiente moltiplicatore del 1,4 per il servizio di manutenzione ordinaria della cartellonistica.

ART. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. entro i cinque anni successivi dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Negli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

4. nei casi mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva dell'imposta e del diritto con il ruolo secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

ART. 11 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 12 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13.

3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, dalla viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano degli impianti pubblicitari è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che si deve esprimere entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima in merito entro tale termine, il gruppo di lavoro procede alla redazione del piano definitivo che è sottoposto all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione.

4. Se il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento del canone è affidato in concessione, il progetto del piano è predisposto dal concessionario che lo sottopone preliminarmente al parere tecnico del gruppo di lavoro di cui al comma precedente e successivamente al parere tecnico della Commissione Edilizia. Quest'ultima dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima entro tale termine, il concessionario procede alla redazione definitiva del piano degli impianti pubblicitari e lo sottopone all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato dalla Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 13 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 4 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari

all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 5. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione del canone esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico.

Art. 14 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2017 era costituita da n. 17.600 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere

inferiore a complessivi mq. 211, proporzionata al predetto numero di abitanti 3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) il 20% della superficie è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) il 75% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) il 5% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Isola di Capo Rizzuto Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

7. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 4 del presente regolamento.

8. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.7 del presente regolamento e , in generale , alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

10. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

11. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

12. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accertare di rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ART. 15 - Pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe del Comune dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 e comunque secondo l'allegato A.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.

b) Striscione.

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. Si applicano i criteri di determinazione della superficie soggetta a canone secondo quanto disposto dall'art. 23, commi 2 e 8. Sono applicabili le maggiorazioni relative alla localizzazione dell'impianto pubblicitario.

c) Fonica.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento

d) Veicolo adibito a trasporto di linea – servizio taxi – bus-navetta

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, installata esternamente su veicoli adibiti al trasporto di linea, servizio taxi, bus-navetta, è stabilita una tariffa per anno solare e per ogni metro quadrato. Non sono applicabili maggiorazioni.

Per i veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Isola di Capo Rizzuto e/o dalla Regione Calabria e riguarda la circolazione sul territorio comunale; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà quando il territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto costituisce l'inizio o la fine della corsa.

e) Locandine.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, manifesti e simili da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. La tariffa per tale tipo di pubblicità è stabilita a locandina per 15 giorni o frazione di esposizione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio.

Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento previsto per ogni impianto.

f) Volantinaggio - persona circolante.

Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

g) Proiezione.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

h) pannelli luminosi

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone per ogni mq di superficie dell'impianto indipendentemente dal numero dei messaggi. E' stabilita una tariffa base annuale per metro quadrato di superficie. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

i) aeromobili o palloni frenati

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, si applica il canone per ogni giorno o frazione. Se effettuata con palloni frenati e simili il canone è pari alla metà di quello previsto per gli aeromobili.

l) temporanea

Per tutte le forme di pubblicità di durata inferiore ad un anno (c.d. temporanee), il canone è dovuto a mese, per l'intera durata dell'autorizzazione. Se non diversamente specificato, la tariffa mensile è pari ad un decimo di quella annuale.

Art. 15 bis - Insegne d'esercizio – definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).

Art. 15 ter - Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ai fini della relativa l'esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- 2) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- 3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- 4) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

- 5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
- 6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

ART. 16 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per i veicoli di cui al comma 2 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 507/93.

ART. 18 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) i manifesti esposti negli appositi spazi dai soggetti indicati nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/97, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento, adottato dal Comune ai sensi del comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311/2004;

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. Per l'individuazione degli spazi da destinare alle affissioni dirette degli enti non commerciali di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/93 si fa rinvio alle norme del presente regolamento 'apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi del comma 480 dell'articolo unico della legge 311/2004.

4. Il Comune si riserva di affidare il servizio delle pubbliche affissioni in concessione nei casi di carenza del personale addetto.

Art. 20 - modalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, richiamati nei successivi articoli del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui al piano generale degli impianti, nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti previsti del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al regolamento.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui agli articoli precedenti. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso regolamento.

ART. 22 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 23 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) manifesti esposti negli appositi spazi direttamente o per conto dei soggetti indicati nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/93, così come previsto dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004;

ART. 24 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

2. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al primo comma.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nei casi di mancanza di organico il Comune si riserva di affidare ad un concessionario esterno il servizio.

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale è effettuato direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato che viene contabilizzata nel relativo registro giornaliero degli incassi ed annotata nel registro cronologico. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art.25 Tariffe -applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D.Lgs. n. 507/1993 e per come indicato nell'allegato al presente regolamento, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Per ulteriori dettagli vale quanto indicato nell'allegato.

ART. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 23 D.lgs n. 507/1993, come modificato dai DD.LL.gg.ss. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

1 bis. Per l'infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

2. Per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto si applica, nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato e/o versato in ritardo.

3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 1 bis sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I°, sezione I° e II°, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. lgs 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. Tutti i soggetti che effettuano affissioni abusive, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, sono esclusi dal beneficio del patrocinio da parte del Comune per almeno un anno.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata, copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione

abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art.12.

ART. 29 INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali previsti per legge, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 30 - Gestione del servizio

1. Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ART. 31 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 01/01/2018

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano il regolamento cosap approvato con delibera di commissione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al D.Lgs. 507/93 e a tutte le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO 1)

ELENCO LOCALITÀ' DA RITENERSI IN CATEGORIA SPECIALE

1. SS 106
2. Frazione Le Castella (via Duomo, piazza Ucciali, via Pizzicarola, via Porto, via Spiaggia, piazza Vittoria);
3. Strade provinciali di collegamento fra la SS 106 e la frazione Le Castella;
4. Strada provinciale per Capo Rizzuto;
5. Strade provinciali di collegamento fra la 106 ed il capoluogo;
6. Capoluogo (via Crotone, via Annunziata, piazza del Popolo, via Risorgimento, piazza Roma, via Tesoro, via Cafaldo, via Campanella, via Capo Colonna, largo Traiano, piazza Berlinguer, piazza A. Moro, via Capo Rizzuto, piazza Illice);
7. Strada provinciale di collegamento fra il capoluogo e la località Le Cannella;
8. Aeroporto Sant'Anna.

ALLEGATO sub - a)

TARIFFE CANONE MEZZI PUBBLICITARI

1) PUBBLICITA' ORDINARIA: pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni mq. di superficie.

SUPERFICIE	Annuale su beni privati		Annuale su beni pubblici	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa
Sino a mq.1	€ 13,63	€ 27,26	€ 18,17	€ 36,35
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 17,04	€ 34,08	€ 22,72	€ 45,44
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 25,56	€ 42,60	€ 34,08	€ 56,80
Superiore a mq. 8,5	€ 34,08	€ 51,12	€ 45,44	€ 68,10

2) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI: per la pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione. Art. 12)

Sviluppo tariffe		
SUPERFICIE	Superficie periodi di 15 gg. o frazione su beni privati	Superficie periodi di 15 gg. o frazione su beni pubblici
Sino a mq.1	€ 13,63	€ 18,17
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 17,04	€ 22,72
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 25,56	€ 34,08
Superiore a mq. 8,5	€ 34,08	€ 45,44

3) PUBBLICITA' FONICA: per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Per ciascuno punto fisso

Per ogni giorno o frazione

€ 9,29

4) PUBBLICITA' CON VEICOLI

4-a) PUBBLICITA' CON VEICOLI IN GENERE: per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico e provato, è dovuto il canone di pubblicità in base alla superficie dei mezzi pubblicitari installati per ogni mq. di superficie e per anno solare. Art. 31, comma 1, lettera d)

Sviluppo tariffe

SUPERFICIE	Annuale su mezzi privati	Annuale su mezzi pubblici
Sino a mq.1	€ 13,63	€ 18,18
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 17,04	€ 22,72
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 25,56	€ 34,08
Superiore a mq. 8,5	€ 34,08	€ 45,44

4-b) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA: Tariffa base annua per veicolo

Categoria	Portata		Altri
	Sup. 3.000 Kg.	Inf. 3.000 Kg.	
Autoveicoli	€ 111,55	€ 74,36	
Motoveicoli e altri ricompresi nella precedente categoria			€ 37,18
Veicoli con rimorchio	€ 223,10	148,73	€ 74,36

5) PUBBLICITA' CON LOCANDINE: per la pubblicità effettuata a mezzo di locandine.
Art. 31, comma 1, lettera e)

Sviluppo tariffe

Per ogni 15 giorni o frazione di affissione a locandina	€ 1,00
---	--------

6) VOLANTINAGGIO – PERSONA CIRCOLANTE: per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini e altro materiale con persone circolanti con cartelli o altri mezzi.

PER CIASCUNA PERSONA

ciascun giorno o frazione	€ 3,09
---------------------------	--------

7) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI: per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica la tariffa per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Tariffa base per giorno

Per giorno su beni privati		Per giorno su beni pubblici	
Periodo fino a 30 gg.	Periodo oltre 30 gg.	Periodo fino a 30 gg.	Periodo oltre 30 gg.
€ 3,09	€ 1,54	€ 4,12	€ 2,05

8) PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI: per la pubblicità per conto altrui con insegne, pannelli oltre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo tale da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'importo indipendentemente dal numero di messaggi, per mq. di superficie.

a) per conto terzi

Sviluppo tariffe

SUPERFICIE	Annuale su beni privati	Annuale su beni pubblici
Sino a mq.1	€ 39,66	€ 52,88
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 49,57	€ 66,09
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 74,35	€ 99,13

Superiore a mq. 8,5	€ 99,14	€ 132,18
a) per conto proprio		
Sviluppo tariffe		
SUPERFICIE	Annuale su beni privati	Annuale su beni pubblici
Sino a mq.1	€ 19,83	€ 26,44
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 24,78	€ 33,04
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 37,17	€ 49,56
Superiore a mq. 8,5	€ 49,57	€ 66,09

9) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI: tariffa base per mezzo.	
AEROMOBILI	PALLONI FRENATI
Per ogni giorno o frazione	Per ogni giorno o frazione
€ 69,21	€ 34,71

10) PUBBLICITA' TEMPORANEA: per la pubblicità temporanea il canone è dovuto a mese.				
SUPERFICIE	mensile su beni privati		mensile su beni pubblici	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa
Sino a mq.1	€ 1,36	€ 2,72	€ 1,81	€ 3,63
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 1,70	€ 3,40	€ 2,27	€ 4,54
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 2,55	€ 4,26	€ 3,40	€ 5,68
Superiore a mq. 8,5	€ 3,40	€ 5,11	€ 4,54	€ 6,81

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.19 e segg. D.Lgs. 15.11.1993, n.507

1. MISURA DEL DIRITTO (art.19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo del canone sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

- 1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni €. 1,27
per ogni periodo successivo €. 0,38
- 1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- 1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%.
- 1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%.
- 1.5 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i suoi giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto, con un minimo di €. 28,42 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa, per il servizio delle pubbliche affissioni, è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs. n° 507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Le modalità applicative del predetto art.20 sono stabilite nell'art.18 del Regolamento.

4. ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto le pubbliche affissioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n° 507/93.

Le modalità applicative del predetto art.21 sono stabilite nel Regolamento.